



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Maria Luisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi

Deliberazione della Giuntan. **3 5 9 5** del **2 2 NOV. 2005**

Segretario Antonio Menetto

OGGETTO: L.R. 16 agosto 2002 n. 22.

D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004: Requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori della medicina dello sport.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie - Flavio Tosi - riferisce quanto segue.

Fra i numerosi provvedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002, demandati alla Giunta Regionale, rientra anche l'aggiornamento e/o revisione dei "requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori della medicina dello sport", fattispecie prevista dal D.G.R. n. 2501 del 06/08/2004. E' stato a tal fine costituito un apposito gruppo di lavoro, del quale sono state chiamate a far parte le rappresentanze sia di strutture pubbliche che private. I requisiti, licenziati a livello di proposta dal predetto gruppo, e che ora si avvale della valutazione ed approvazione della Giunta, sono considerati validi per la valutazione della qualità delle strutture che erogano prestazioni di medicina dello sport.

Il documento, i cui contenuti si sottopongono, con il presente provvedimento, all'approvazione della Giunta Regionale modifica e integra il Manuale di attuazione approvato con D.G.R. n. 2501/2004, comportando la modifica delle liste di verifica contenente i requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori della medicina dello sport e la classificazione delle strutture.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.
- **VISTA** la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- **VISTA** la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- **VISTO** il D. Leg.vo n. 229/1999;
- **VISTA** la D.G.R. n. 3521 del 28 luglio 1994;
- **VISTA** la circolare regionale n. 28 del 12 settembre 1994, protocollo 32491/20112;

DELIBERA

- 1 di approvare la classificazione delle strutture di medicina dello sport come descritto nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, modificando la D.G.R. n. 2501/2004, in:
 - strutture di medicina dello sport di primo livello,
 - strutture di medicina dello sport di secondo livello,
 - strutture di medicina dello sport di terzo livello.Si precisa che tale identificazione va a sostituire la classificazione delle strutture di medicina dello sport di tipo A e B previste dalla D.G.R. n. 3521 del 28 luglio 1994.
- 2 di approvare i requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori della medicina dello sport come risultanti dal documento **Allegato A**, parte integrante del presente atto, modificando la D.G.R. n. 2501/2004;
- 3 di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad aggiornare le liste di verifica, parti integranti del Manuale di attuazione della L.R. n. 22/2002;
- 4 si confermano i contenuti della circolare n. 28 del 12 settembre 1994 protocollo 32491/20112 che fa parte integrante della D.G.R. n. 3521 del 28 luglio 1994. Più precisamente l'atleta, in possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciato dal medico dello sport di un ambulatorio privato, dovrà recapitare il suddetto certificato al servizio di medicina dello sport, o in mancanza di questo all'ufficio del coordinatore sanitario della propria Azienda U.L.S.S. di residenza.
L'Azienda U.L.S.S. provvederà a controllare che il certificato sia stato rilasciato da strutture abilitate e da medici dello sport inseriti nell'albo regionale e tratterà copia del certificato nei propri archivi.
In mancanza dei requisiti (inserimento dell'Albo Regionale) di cui sopra, l'Azienda U.L.S.S. non apporrà la convalida amministrativa ed il certificato non potrà essere ritenuto valido.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

P. IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Luca Zata



MV/mv
(01-Autorizz. Ambul. Med. Sport)

Mod. B - copia

pag. 2 Dgr n. 3595 del 22 NOV. 2005